

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E LIQUIDAZIONE

Per le garanzie Incendio, Furto e per la garanzia Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Caduta Oggetti, Collisione, Maxicasco

A – Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo l'impresa, nel limite della somma assicurata indicata nel modulo di polizza, determina l'indennizzo nel modo seguente:

▪ **Danno totale con riacquisto**

Nel caso di danno totale, qualora l'Assicurato decida, entro 90 giorni dalla data della liquidazione, di riacquistare, presso le Concessionarie **HONDA** un altro veicolo si pattuisce quanto segue:

Per tutti i veicoli venduti dalla Concessionaria **HONDA**, nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 36 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno, nell'ambito del valore dichiarato, è considerato pari al prezzo di listino.

L'eventuale differenza tra il prezzo di listino e il valore commerciale liquidato sarà corrisposta da Vittoria dietro presentazione dell'ordine e/o contratto di acquisto del nuovo veicolo.

Oltre i 36 mesi dalla data di prima immatricolazione l'ammontare del danno, nell'ambito del valore dichiarato, è considerato pari alla quotazione riportata sulla rivista Quattroruote del mese in cui il sinistro è accaduto.

In mancanza di quotazione si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni Eurotax.

Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigia/scoperto.

▪ **Danno totale senza riacquisto**

Nel caso di danno totale, qualora l'Assicurato NON riacquisti presso le Concessionarie **HONDA** un altro veicolo, l'ammontare del danno, nell'ambito del valore dichiarato, è considerato pari alla quotazione riportata sulla rivista Quattroruote del mese in cui il sinistro è accaduto.

In mancanza di quotazione si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni Eurotax.

Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia del 15% con il minimo di 2.500,00 euro.

B – Danno parziale al veicolo

In caso di sinistro che causi un danno parziale l'impresa, nel limite della somma assicurata indicata nel modulo di polizza, determina l'indennizzo nel modo seguente:

▪ **Danno parziale con utilizzo di strutture convenzionate**

1. Se veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione e data di prima immatricolazione antecedente non più di 24 mesi: nel caso di danno parziale, l'ammontare del danno che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione verrà determinato senza tener conto del degrado dell'autovettura o delle sue parti nei limiti del valore assicurato o, se minore, di



quello commerciale, purché le riparazioni e le sostituzioni siano state eseguite presso strutture **HONDA** e/o convenzionate con Vittoria Assicurazioni e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione stessa.

2. Se veicolo assicurato dopo la prima immatricolazione e data di prima immatricolazione antecedente più di 24 mesi: nel caso di danno parziale l'ammontare del danno verrà determinato con applicazione del degrado nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale, purché le riparazioni e le sostituzioni siano state eseguite presso strutture **HONDA** e/o convenzionate con Vittoria Assicurazioni e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione stessa.

Per i casi 1 e 2: qualora il valore dichiarato fosse inferiore al valore commerciale del veicolo, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra valore dichiarato e valore commerciale del veicolo al momento del danno.

Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigia/scoperto.

- **Danno parziale senza utilizzo di strutture convenzionate**

Nel caso in cui l'Assicurato NON scelga la riparazione presso strutture **HONDA** e/o convenzionate con Vittoria Assicurazioni, l'impresa provvederà a liquidare direttamente all'Assicurato, il costo della riparazione.

La determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato verrà determinata tenendo conto del degrado e comunque nel limite del valore commerciale al momento del sinistro.

Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia del 15% con il minimo di 1.500,00 euro.

GARANZIE ACCESSORIE

La garanzia "Pacchetto Elite" viene prestata anche riguardo ai seguenti eventi:

- **Collisione con animali selvatici**

Vittoria garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate a seguito di urto accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di documento fiscale comprovante la riparazione e di denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza o al Corpo di Polizia Provinciale.

L'indennizzo verrà corrisposto con il limite di 5.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo e con le modalità di seguito indicate: in caso di riparazione effettuata presso strutture **HONDA** e/o convenzionate con Vittoria Assicurazioni la garanzia è prestata senza scoperto e senza franchigia. in caso di riparazione effettuata presso altre carrozzerie la garanzia è prestata con scoperto 10% e franchigia di 300,00.

- **Collisione con veicoli identificati, non assicurati**

Vittoria si obbliga ad indennizzare, sino alla concorrenza dell'importo di 5.000 euro e in ogni caso nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro per anno e per sinistro, i danni materiali diretti e subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori "non di serie", stabilmente fissati sul veicolo stesso, purché siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura di acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, in conseguenza esclusiva di collisione avvenuta con un veicolo identificato non coperto dall'assicurazione



Vittoria
Assicurazioni

di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute sul luogo del sinistro, e nel verbale risulti censito il veicolo non assicurato.

L'indennizzo verrà corrisposto:

1. Senza applicazione di degrado/franchigia/scoperto, a condizione che le riparazioni siano eseguite presso strutture **HONDA** e/o convenzionate con Vittoria Assicurazioni.
2. Con applicazione di degrado d'uso e con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile, nel caso in cui le riparazioni siano eseguite presso altra carrozzeria.

In caso risarcimento del danno, il beneficiario si impegna a rilasciare un'apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 1201 c.c., in base alla quale il beneficiario stesso dichiara di surrogare nei propri diritti la Vittoria Assicurazioni S.p.A. nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada.

Qualora la collisione avvenga con un veicolo identificato non coperto da assicurazione, e il fatto non sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro, la garanzia opera quale rimborso della franchigia applicata dal Fondo garanzia Vittime della Strada sul danno liquidato all'assicurato".

▪ **Auto sostitutiva**

L'impresa, in caso di danno totale indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato per la fornitura all'assicurato di un'auto sostitutiva di categoria non superiore al gruppo B (secondo standard delle Società di Autonoleggio) e comunque per un importo non superiore ad Euro 835,00 lordi per sinistro ed anno assicurativo per un massimo di 30 giorni.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- In caso di **danno totale**: alla sottoscrizione, da parte dell'assicurato, della proposta di riacquisto di altro veicolo presso la stessa Concessionaria;
La garanzia è limitata al territorio italiano e non opera in caso di sinistro che abbia colpito autovetture intestate alla Concessionaria o ad essa locate.
Resta convenuto che:
 - L'auto sostitutiva verrà reperita o messa a disposizione a cura della Concessionaria e fornita all'Assicurato fino alla consegna di un nuovo veicolo.
 - **L'eventuale utilizzo dell'auto sostitutiva per un periodo superiore a 30 giorni resta a carico dell'Assicurato e/o della Concessionaria.**
 - L'impresa non è tenuta a fornire alcun altro corrispettivo in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazione non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

▪ **Garanzia ripristino Airbag**

Il limite di risarcimento viene elevato a 2.000,00 euro.

